

Art. 1

(Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia)

1. Al fine di assicurare l'integrità, **la sicurezza** e il decoro delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

2. Le vie urbane d'acqua [~~Canal Grande,~~] Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) stazza lorda superiore a **25.000 TSL**;
- b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a **180 metri**;
- c) altezza di costruzione superiore a 35 metri, **ad esclusione degli alberi delle imbarcazioni a vela (VERIFICA IN CORSO DEL MIMS)**;
- d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro XXX per l'anno 2021 e di euro XXX per l'anno 2022, finalizzato:

- a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro XXX per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 e fino al ... di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, **non già coperti da assicurazione**, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte;
- b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro XXX per l'anno 2021 e di euro XXX per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore dei terminal di approdo **interessati dal divieto di transito di cui al comma 2** e dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal;
- c) **all'attuazione di misure di sostegno dell'occupazione dei lavoratori dei comparti della navigazione e della logistica connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2.**

VERSIONE SEMPLIFICATA DEL COMMA 3:

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro XXX per l'anno 2021 e di euro XXX per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle compagnie di navigazione e del gestore dei terminal di approdo interessati dal divieto di transito di cui al comma 2, dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal, nonché dei lavoratori dei comparti della navigazione e della logistica connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del turismo e **con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro XXX per l'anno 2021 e a euro XXX per l'anno 2022, si provvede.....

Art. 2

(Commissario Straordinario compiti per l'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021 e ulteriori interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:

- a) realizzazione di almeno quattro punti di attracco temporanei nell'area di Marghera destinati **anche** alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a **25.000 GT**;
- b) **manutenzione dei canali esistenti, comunque previa valutazione di impatto ambientale**;
- c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento può rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione da detti interventi.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede...